



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99901766
del 05/04/2016**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
F.T.A. Simona Candiloro

Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Paola Camuccio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 06/04/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1582 del 06/04/2016

Oggetto: Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4718 del 30/06/2010 e successiva modifica non sostanziale D. D. R. U. 1337 del 18/03/2014 ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-nonies c. 1) Impresa: BIRRA PERONI S. r. l. Sede legale e sede dello stabilimento: Via Renato Birolli, 8 00155 Roma

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da F.T.A. Simona Candiloro e dal responsabile del procedimento Dr.ssa Paola Camuccio;

VISTO

Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies;

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;

- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

- la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

- la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);

- la D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;

- la D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;

- la nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

- la D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

- la D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

la disposizione n. 1/2015. Lettere l ed l-bis dell'art. 5 del D.Lgs 152/06 del Dirigente del Servizio n. 3 del dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale;

PREMESSO CHE

con D.D. RU 4718 del 30/06/2010 e successiva modifica non sostanziale RU 1337 del

18/03/2014, la Birra Peroni S.p.A. (dal 2012 S.r.l.) (da qui in poi indicata come Gestore) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC:

codice 6.4 b - Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali

L'Azienda è in possesso di certificazione ISO14001 ottenuta con l'Ente Certificatore SGS. Lo stabilimento è dedicato alla fabbricazione di birra, con capacità produttiva massima pari a 3.000.000 hl. Per la descrizione degli impianti e delle materie prime utilizzate si rinvia a quanto già descritto nella DD.R.U. 4718 del 30/06/2010. L'impianto era dotato di 13 punti di emissione di tipo convogliato (attualmente i punti di emissione convogliata sono 12), un punto di emissione di tipo non convogliato (Serbatoi Contenitori) mentre le emissioni fuggitive derivano dai circuiti degli impianti frigoriferi (EF1 ed EF2, attualmente solo EF2). Le acque utilizzate sono derivate da pozzo e da acquedotto; lo stabilimento recupera e riutilizza le acque industriali interne al sito. Lo scarico finale dell'impianto di depurazione SF1 e le acque di prima pioggia di dilavamento delle superfici pavimentate recapitano in fognatura comunale, collettore Tor Sapienza, gestore ACEA ATO 2 spa. Il dilavamento dell'area di distribuzione gasolio viene raccolto in un serbatoio e smaltito come olio esausto.

Tutti i rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento, meglio descritti nella DD R.U. 4718 del 30/06/2010, tra cui residui di imballaggi e materiali di confezionamento impiegati, sono oggetto di raccolta differenziata per il conferimento degli stessi a ditte autorizzate al loro recupero o smaltimento.

L'area ricade nella Classe IV del piano di zonizzazione acustica del Comune di Roma, i cui limiti sono 60dB (giorno)/50dB (notte).

I depositi temporanei di rifiuti liquidi sono dotati di bacino di contenimento; i rifiuti solidi sono stoccati su superfici impermeabilizzate. Sono presenti n. 2 serbatoi di olio combustibile, con capacità di 200 m3, interrati, con funzione di riserva. L'impianto produce energia termica ed elettrica, inoltre acquista energia elettrica dall'esterno che utilizza esclusivamente all'interno del complesso produttivo. I combustibili utilizzati sono Gas metano naturale e olio combustibile;

PRESO ATTO CHE

1. con nota prot 77 del **10 luglio 2015**, recepita al protocollo del Servizio con n. 103505/2015, il Gestore ha dichiarato, in relazione alla conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione in atmosfera (vedi Circolare del Servizio prot. nr. 25969 del 26 febbraio 2015), *“Lo stabilimento Birra Peroni (...) ha 12 punti di emissione monitorati di cui 7 strettamente connessi al processo di trasformazione materie prime in mosto di birra a caldo, trattasi di fatto di emissione di vapore acqueo e SOV. Il nostro processo è standardizzato e ripetitivo e tra l'altro le fasi di ebollizione (T=100 °C) hanno durata inferiore a 1h con tempi quindi insufficienti ad effettuare 3 misure in sequenza; essendo il processo a batch con ciclo di 3 ore, per effettuare 3 misure comunque non sequenziali ci sarebbero tempi morti di circa 6 h. (...)L'applicazione alla lettera di tale circolare comporta per l'azienda la triplicazione dei costi oltre che difficoltà di esecuzione per quei punti dove l'emissione vera e propria è inferiore ai tempi di campionamento”*, conclude chiedendo una modifica al PMeC per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti relativa ad alcuni punti di emissione in Tab C5, proponendo le seguenti modifiche: Autocontrolli misure periodiche con frequenza triennale, con metodologia secondo Circolare del Servizio 4 di cui sopra, in relazione ai punti E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7;

2. con nota prot 63941 del **7 agosto 2015**, acquisita al protocollo del Servizio con n. 119313 del 7 agosto 2015, l'Arpa Lazio, in relazione a quanto esposto al punto precedente, prendendo atto delle motivazioni addotte dal gestore, ha espresso con il proprio parere la possibilità, da parte dell'Autorità Competente, di accogliere le modifiche richieste con una correzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. con nota prot 120 del **10 novembre 2015**, recepita con prot 171376 del 10.11.2015, il gestore, a seguito di diffida ad ottemperare a prescrizione 56 dell'AT, ha precisato che il cassone che accoglie rifiuti in vetro (cod. CER 150107) è posto all'esterno senza copertura *causa lavorazione con gru e quindi non ospitabile in struttura coperta (...) ed è circoscritto in un invaso con superficie impermeabile e pozzetto raccolta acque che confluisce all'impianto di depurazione*;
4. con nota prot 39/2016, recepita con prot 24671 del **15 febbraio 2016**, il gestore ha comunicato che, in relazione ai bacini delle aree di stoccaggio, *"(..) per poter meglio gestire la distribuzione sostanze detergenti/prodotti chimici sia in tema di consumi sia in tema di sicurezza è stato incrementato il numero di postazioni contenitori di stoccaggio intermedio. Si chiede di inserire in PMeC i seguenti bacini: Bacino n° 7 per HCl – Bacino n° 8 per NaOH – Bacino n° 9 per HNO₃"* con allegata Planimetria Generale "Bacini Prodotti Chimici e Serbatoi interrati"
5. con nota prot. 126/2015 del **20 novembre 2015**, acquisita con protocollo 180499 del 20.11.2015, la società Birra Peroni ha comunicato quanto segue in relazione ad alcune prescrizioni dell'Allegato Tecnico e al PMeC:
 - *"(..) relativamente alla discordanza per consumi elettrici tra prescrizione 20 e 21 riteniamo che non siano stati correttamente interpretati i due dati: Prescrizione 20 il valore di 12 KWh/Hl di birra prodotta si riferisce all'indicatore all'atto del rilascio dell'AIA; Prescrizione 21 prevede un miglioramento degli indici energetici fino a, nel caso dell'E.E., 9,56 KWh/Hl di birra prodotta; vorremmo evidenziare che i valori effettivi sono ben al di sotto di tali limiti. Richiediamo una modifica della prescrizione tesa al miglioramento continuo dell'indicatore con cancellazione dell'indicatore di partenza";*
 - *"(..) come si evince dalle analisi delle acque di scarico in varie date (...) il nichel è presente in quantità non rilevabili; a parte il valore = 0,01 mg/l (limite 4 mg/l) riscontrato dai controlli ARPA ribadiamo che tale sostanza non è presente nelle materie prime utilizzate né materiali accessori; in allegato riportiamo analisi di ACEA fornitore di acqua potabile da cui si evince un contenuto di Ni = 0,03 mg/l; altra probabile fonte potrebbe essere dovuta alla "naturale corrosione di serbatoi/tubazioni in acciaio AISI 316 L C" che evidentemente in seguito a deterzioni e sanitizzazioni con prodotti chimici produce lievissima dissoluzione. E' opportuno l'inserimento del parametro in oggetto nel piano di monitoraggio acque reflue";*
 - *Tb C15 del PMeC: "Premesso che, come da relazione a suo tempo inoltratavi, per mero errore nel rilascio dell'AIA, l'acqua proveniente da pozzi è considerata potabile quindi in rispetto al DL 31/01, nella realtà non è assolutamente così in quanto è utilizzata esclusivamente per servizi (raffreddamento impianti temici, giardinaggio, lubrificazione pompe, lavaggio aree esterne ed extra-produzione) e come si evince dalla planimetria B21 la linea è perfettamente separata ed individuata dalla linea acqua potabile. (...) Ricordiamo che lo stabilimento è dotato di sistema di raccolta acque di prime pioggia (...) convogliate all'impianto di depurazione acque reflue, ovviamente le acque di seconda pioggia sono convogliate nella rete fognaria esterna. Si richiede la modifica del PMeC Tab C15 inserendo i*

limiti acqua non potabile”;

- *Risorse idriche e emissioni in acqua: “La planimetria B21 del 4.01.2011 “Planimetria Generale pozzi e reti fognarie” (...) inviata in data 27.03.2012 (...) è l'accorpamento della B19 e B21 del 12.01.2010(...)”;*

CONSIDERATO CHE

dall'esame della documentazione tecnica allegata al fascicolo e degli allegati alla DD R.U. 4718 del 30/06/2010 e successiva modifica RU 1337/2014 si evince che l'Allegato Tecnico attualmente vigente debba essere aggiornato, sulla base di quanto sin qui espresso e in considerazione delle recenti circolari inviate da questo Servizio a seguito di nuove disposizioni normative;

RITENUTO OPPORTUNO CHE

l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico comporterà l'aggiunta e/o la modifica delle seguenti prescrizioni:

nelle “Prescrizioni di carattere generale”

prescrizione 4

entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>;

prescrizione 20

monitorare su base annuale gli indicatori di performance ambientale di seguito indicati e mantenerne le relative registrazioni:

Consumo di acqua: mc/hl di birra prodotta

Acque reflue: mc/hl di birra prodotta

Consumo di energia termica: MJ/hl di birra prodotta

Consumo di energia elettrica: kWh/hl di birra prodotta

Trebbe di birra: kg/hl di birra prodotta

Lievito esausto: kg/hl di birra prodotta

Emissione di CO₂: kg/hl di birra prodotta

prescrizione 21

il Gestore dovrà, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente, presentare un piano per effettuare entro i successivi 12 mesi e in seguito ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo, l'analisi delle sostanze indicate dall'allegato 5 titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06;

prescrizione 22

nel caso siano interrotte temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario comunicare alla scrivente Amministrazione e ad Arpa Lazio le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze e la data presumibile di riattivazione degli impianti. Nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto, mentre tutte le altre restano vigenti. La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso;

nelle “Prescrizioni emissioni in atmosfera”

prescrizione 30

garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti in modo tale da rispettare i limiti di emissione imposti e fissati nell'autorizzazione in tutte le condizioni ed i periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

prescrizione 31

nel caso si verifichi una anomalia o un guasto nell'impianto che determina emissioni fuori norma, oltre all'informazione alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio entro le otto ore lavorative successive al verificarsi dell'evento, il gestore deve interrompere il funzionamento dell'impianto nel più breve tempo possibile, compatibilmente alla tipologia di impianto, ripristinare lo stesso nei tempi necessari dando contezza alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio dell'intervento effettuato (verbale di intervento della ditta terza o quanto altro necessario);

prescrizione 35

in caso si verifichi un superamento dei limiti di emissione nel caso di malfunzionamento dello SME, oltre ad informare la scrivente Autorità competente ed ARPA Lazio entro le otto ore lavorative successive al verificarsi dell'evento, il gestore dovrà entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento attivare misure alternative; inoltre il ripristino dello SME deve essere comunicato alla scrivente Autorità competente e ad ARPA Lazio specificando l'intervento effettuato (verbale di intervento della ditta terza o quanto altro necessario);

nelle “Prescrizioni per le risorse idriche e gli scarichi - Limiti alle immissioni su suolo”

prescrizione 58

realizzare il deposito temporaneo dei rifiuti su superfici impermeabilizzate e non sottoposte all'azione meteorica. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto dalla lettera bb) del comma 1 art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e deve essere ben contraddistinto da idonea cartellonistica. E' consentita la collocazione del contenitore del vetro in area non coperta e privo di sistema di chiusura a condizione che sia collocato su un vaso con superficie impermeabile e pozzetto raccolta acque confluyente nell'impianto di depurazione e sia effettuata con frequenza annuale la caratterizzazione del rifiuto in esso stoccato;

nelle “Prescrizioni specifiche per la gestione e lo smaltimento”

prescrizione 64

realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici ed impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche); nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, dotare obbligatoriamente gli stessi di sistemi di chiusura o copertura superiore; è derogato da tale prescrizione il contenitore del vetro alle condizioni di cui alla prescrizione n. 58;

PRESO ATTO CHE

la nuova Planimetria B21 denominata “Planimetria Generale pozzi e reti fognarie” (datata 04/01/2011) incorpora le precedenti B19 e B21 presentate nel 2010 e attualmente agli atti di questo Servizio;

CONSIDERATO CHE

alla luce di quanto richiesto dal Gestore e così come sopra riportato, si rende necessario aggiornare anche il Piano di Monitoraggio e Controllo attualmente vigente, modificando i seguenti punti:

nelle tabelle “Quadro generale comparti e misure” e “Quadro delle attività di monitoraggio di autocontrollo e controllo programmato”: su indicazione del gestore vengono cancellate le “Misure piezometriche qualitative” relative alle Acque sotterranee poiché vengono già riportati i contatori di emunzione e le misure piezometriche quantitative ed inoltre vengono compilate le tabelle relative al controllo sui rifiuti in uscita e eliminate quelle in entrata;

nelle **colonne C1, C2, C3 e C4** viene inserita la colonna dei consumi relativi alla massima capacità produttiva;

nella tab C1: aggiornamento delle materie prime e ausiliarie viene inserita la nuova materia prima succo di limone + fruttosio mentre viene modificata la definizione di soda additivata.

nella tab C3: si prende atto che il gestore dichiara di avere un solo contatore elettrico relativo ad energia importata ed esportata da e verso rete esterna e viene quindi eliminato il contatore relativo ad energia termica importata;

nella tabella C5: viene eliminato il punto E12, relativo al bruciatore fuori uso per la difficoltà di reperire i ricambi (vedi note del gestore prot. Dir. 128/2014, prot 135/2015 e prot 39/2016, acquisite da questo Servizio rispettivamente con prot 144745/14, prot. 171731/2014 e prot 24671/2016); inoltre viene modificata la frequenza da annuale a triennale dell'autocontrollo dei punti di monitoraggio da E1 a E7;

nella tabella C8: si prende atto del nuovo assetto compressori (tolti i compressori al freon del punto EF1 e aumento del numero compressori EF2) preannunciato dal gestore con nota prot 34 del 26.03.2012 e acquisita con prot 47925 del 27 marzo 2012;

nella tabella C9: relativa alle Emissioni in acqua punto di emissione SF1, viene introdotto il parametro Nichel;

nella tabella C10: si prende atto della modifica apportata nelle "note" dal gestore;

nella tab C15: vengono inseriti i parametri di riferimento indicati in Tab 3 All V Parte III DLgs 152/06, prendendo atto che il gestore dichiara che l'acqua non viene utilizzata per uso potabile;

nella Tabella SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO: vengono aggiornati bacini e serbatoi interrati (come comunicato dal gestore con nota prot 39/2016 e acquisita con prot 24671/2016) inserendo i bacini 7, 8 e 9 e viene eliminato il serbatoio 4 (vedi Planimetria Bacini allegata) e vengono inserite le aree di deposito dei rifiuti

PRESO ATTO, ALTRESI, CHE

in data 29/07/2013 (Rif. 12526/13) il fascicolo dell'AIA relativo all'impianto di Birra Peroni S.r.l. di competenza del Servizio n. 2 del Dipartimento IV è stato trasferito al Servizio n. 4 del Dipartimento IV che ha assunto tale competenza come da Delibera del CS n. 80 del 07.06.2013;

CONSIDERATO CHE

le modifiche proposte dal gestore non aumentano le emissioni in atmosfera, la quantità e la qualità degli scarichi idrici o la produzione di rifiuti e, pertanto, sono da ritenersi modifiche non sostanziali ai sensi della lettera l-bis del comma 1 dell'art.5 del D.Lgs 152/06 in quanto non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente, né si incrementa la soglia di cui all'allegato VIII di un valore pari o superiore alla soglia stessa ed inoltre non ricadono nella casistica di modifica sostanziale indicata nelle citate normative regionali di riferimento;

con nota prot. 28544 del 19/02/2016 le modifiche, proposte alla DD R.U. 4718 del 30/06/2010 e successiva RU 1337 del 18/03/2014, sono state sottoposte all'attenzione di ARPA Lazio con la richiesta di voler comunicare eventuali motivi ostativi, con particolare riferimento alle modifiche da apportare al PMeC, stabilendo il termine di 30 giorni;

nei termini indicati ARPA Lazio ha trasmesso la nota prot. 16789 del 07/03/2016 recepita al protocollo con n. 39900 del 08/03/2016 nella quale, rispetto alle modifiche proposte dal gestore, ritiene di poter esprimere il parere di competenza nell'ambito di una Conferenza dei Servizi, convocata dall'Autorità Competente e nel rispetto altresì dei termini temporali previsti dalla normativa, garantendo all'ARPA Lazio un tempo congruo per le valutazioni di competenza;

considerato che, trattandosi di autorizzazione a modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata, la norma non prevede che venga convocata la Conferenza dei Servizi;

considerato che le osservazioni di Arpa Lazio saranno comunque recepite dall'Autorità Competente con apposito atto successivo ed integrativo della Modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto, fermo restando quanto previsto nell'allegato PMeC;

PRESO ATTO dei contenuti della documentazione prodotta dal Gestore;

CONSIDERATO che il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni e che, laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni;

RITENUTO opportuno:

approvare la nuova Planimetria B21 aggiornata denominata "Planimetria Generale pozzi e reti fognarie" (datata 04/01/2011) che incorpora le precedenti B19 e B21 presentate nel 2010 ;

approvare la nuova Planimetria Bacini Prodotti chimici e Serbatoi Interrati (datata 02.02.2016);

eliminare nell'allegato tecnico tutte le prescrizioni cui il Gestore ha ottemperato alla data di esecutività del presente atto e aggiornarne altre come da modifiche approvate e/o ai sensi di legge;

aggiornare e/o adeguare i contenuti dell'Allegato Tecnico con i riferimenti normativi vigenti ed ai sensi delle modifiche non sostanziali approvate;

autorizzare le modifiche non sostanziali proposte dal Gestore e meglio descritte in premessa;

alla luce delle integrazioni/modifiche apportate all'Allegato Tecnico ed al Piano di Monitoraggio e Controllo, con il presente atto sostituire integralmente entrambi i documenti (Allegato Tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo) prendendo atto delle modifiche innanzi citate, al fine di consentire una lettura più uniforme del provvedimento autorizzativo finale;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. **di AUTORIZZARE LE MODIFICHE NON SOSTANZIALI alla DD RU 4718 del 30/06/2010 e successiva modifica non sostanziale RU 1337 del 18/03/2014 ai sensi del D.Lgs 152/2006 art 29-nonies c. 1) così come puntualmente riportate in premessa, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;**
2. **di sostituire integralmente sia l'Allegato Tecnico che il PMC della AIA di cui alla DD RU 4718 del 30/06/2010 e successiva modifica RU 1337 del 18/03/2014 con l'Allegato Tecnico ed il PMC allegati al presente** atto di cui costituiscono parte integrante e che raccolgono le modifiche non sostanziali citate in premessa;
3. di approvare ed allegare al presente atto la planimetria aggiornata denominata "Planimetria Generale pozzi e reti fognarie" (datata 04/01/2011) che incorpora le precedenti B19 e B21 presentate nel 2010;
4. di approvare ed allegare al presente atto la planimetria aggiornata denominata "Planimetria Bacini Prodotti chimici e Serbatoi Interrati" (datata 02.02.2016);
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di aggiornamento non appena acquisite le osservazioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all'art. 29-quater c. 6, con la tempistica indicata dalla medesima Agenzia con nota prot. 16789 del 07/03/2016 e acquisita dall'Autorità Competente con prot. n. 39900/16.

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Roma, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla ASL RM/B;
2. di individuare il Dipartimento IV "Servizi di tutela e valorizzazione dell'ambiente", Servizio 4 "Procedimenti Integrati e Sanzioni Ambientali", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

Allegati:

1. Allegato Tecnico
2. PMeC
3. Planimetria Generale pozzi e reti fognarie
4. Planimetria Bacini Prodotti chimici e Serbatoi Interrati

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO